




POSSIBILITA' DI SCELTA DELLA D.R. PER IL CONTRADDITTORIO PER LA "VOLUNTARY DISCLOSURE", CHIARIMENTI SU DEDUZIONE IRPEF PER IMMOBILI DA ALLOCARE, NOVITA' SULLE SANZIONI PER IMPOSTA DI REGISTRO E CERTIFICAZIONE UNICA, SOFTWARE PER STUDI DI SETTORE "SEGNALAZIONI 2015", USCITA DI HONG KONG DALLA BLACK LIST, MEDICI CONVENZIONATI AL SSN NON OBBLIGATI ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA, INPS: PORTALE CONTRIBUTIVO "AZIENDE E INTERMEDIARI" E GESTIONE DELEGHE

La possibilità di scegliere la Direzione Regionale per effettuare il contraddittorio per il contribuente che ha optato per la collaborazione volontaria, i chiarimenti sulla deduzione IRPEF per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione, le novità del decreto revisione sanzioni in tema di imposta di registro su contratti di locazione e affitto di immobili e di certificazione unica, il nuovo software per gli studi di settore "Segnalazioni 2015", l'uscita di Hong Kong dai paradisi fiscali, la non obbligatorietà dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN di emettere fattura elettronica verso la P.A. ed il portale per le denunce contributive per aziende e loro intermediari e l'applicazione "Gestione deleghe", rilasciati dall'INPS, costituiscono le principali novità degli ultimi giorni

Soggetti interessati

 <p>IMPRESE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto revisione sistema sanzionatorio – Novità sulle sanzioni per l'imposta di registro nei contratti di locazione e di affitto dei beni immobili • Decreto revisione sistema sanzionatorio – Modifiche alle soglie sanzionatorie per l'imposta di registro 	 <p>PROFESSIONISTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto revisione sistema sanzionatorio – Novità sulle sanzioni per l'imposta di registro nei contratti di locazione e di affitto dei beni immobili • Decreto revisione sistema sanzionatorio – Modifiche alle soglie sanzionatorie per l'imposta di registro 	 <p>PERSONE FISICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Voluntary disclosure": il contribuente può scegliere la Direzione Regionale per lo svolgimento del contraddittorio • Deduzione IRPEF per l'acquisto di immobili destinati alla locazione • Decreto revisione sistema sanzionatorio – Novità
--	---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Decreto revisione sistema sanzionatorio – Novità sulle sanzioni per le violazioni in materia di certificazione unica • Online il software per gli studi di settore “Segnalazioni 2015” • Cassazione: il trasporto di beni in importazione non è imponibile se la consegna è “franco destino” • CTP Milano: aliquota IVA ridotta per la cessione di moduli fotovoltaici • E-mail aziendali dell’ex dipendente: i consulenti del lavoro si esprimono sul provvedimento del Garante della Privacy • Hong Kong fuori dalla black list • INPS: online il portale contributivo “Aziende e Intermediari” • INPS: gestione deleghe • MLPS: ammortizzatori sociali call center 	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto revisione sistema sanzionatorio – Novità sulle sanzioni per le violazioni in materia di certificazione unica • Online il software per gli studi di settore “Segnalazioni 2015” • Risoluzione 98/E – I medici di medicina generale convenzionati con il SSN sono esonerati dalla fatturazione elettronica • E-mail aziendali dell’ex dipendente: i consulenti del lavoro si esprimono sul provvedimento del Garante della Privacy • INPS: online il portale contributivo “Aziende e Intermediari” 	<p>sulle sanzioni per l’imposta di registro nei contratti di locazione e di affitto dei beni immobili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto revisione sistema sanzionatorio – Modifiche alle soglie sanzionatorie per l’imposta di registro • MLPS: ammortizzatori sociali call center
---	--	---

SOMMARIO

<p>1. “VOLUNTARY DISCLOSURE”: IL CONTRIBUENTE PUO’ SCEGLIERE LA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO</p>	<p>Pag.3</p>
<p>2. CHIARIMENTI SULLA DEDUZIONE IRPEF PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE</p>	<p>Pag.4</p>
<p>3. DECRETO REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO – NOVITA’ SULLE SANZIONI PER L’IMPOSTA DI REGISTRO NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO DEI BENI IMMOBILI</p>	<p>Pag.6</p>
<p>4. DECRETO REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO – MODIFICHE ALLE SOGLIE SANZIONATORIE PER L’IMPOSTA DI REGISTRO</p>	<p>Pag.6</p>
<p>5. DECRETO REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO – NOVITA’ PER LE SANZIONI SULLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE UNICA</p>	<p>Pag.7</p>
<p>6. ONLINE IL SOFTWARE PER GLI STUDI DI SETTORE “SEGNALAZIONI 2015”</p>	<p>Pag.7</p>
<p>7. CASSAZIONE: IL TRASPORTO DI BENI IN IMPORTAZIONE NON E’ IMPONIBILE SE LA CONSEGNA E’ “FRANCO DESTINO”</p>	<p>Pag.8</p>

8. CTP MILANO: ALIQUOTA IVA RIDOTTA PER LA CESSIONE DI MODULI FOTOVOLTAICI	Pag.9
9. E.MAIL AZIENDALI DELL'EX DIPENDENTE: I CONSULENTI DEL LAVORO SI ESPRIMONO SUL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DELLA PRIVACY	Pag.10
10. HONG KONG FUORI DALLA BLACK LIST	Pag.11
11. RISOLUZIONE 98/E – I MEDICI DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATI CON IL SSN SONO ESONERATI DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA	Pag.11
12. INPS: ONLINE IL PORTALE CONTRIBUTIVO "AZIENDE E INTERMEDIARI"	Pag.12
13. INPS: GESTIONE DELEGHE	Pag.12
14. MLPS: AMMORTIZZATORI SOCIALI CALL CENTER	Pag.13

1. "VOLUNTARY DISCLOSURE": IL CONTRIBUENTE PUO' SCEGLIERE LA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO

In data 27 novembre 2015 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il provvedimento n.2015/153427, recante ulteriori chiarimenti in materia di gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria in attuazione delle modifiche introdotte al DL 153/2015 dalla legge di conversione (Legge n.187/2015).

Il provvedimento n.142716/2015 del 6 novembre 2015 ha stabilito che le istanze presentate a partire dal 10 novembre 2015 sono assegnate alla gestione del Centro Operativo di Pescara a cui il contribuente dovrà trasmettere la relazione di accompagnamento e la documentazione correlata entro il 30 dicembre 2015 tramite PEC.

Il nuovo provvedimento ha precisato, inoltre, che sarà il medesimo Centro Operativo di Pescara ad emettere gli atti relativi alle istanze di adesione alla procedura trasmesse a partire dal 10 novembre 2015, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, con riferimento a tutte le annualità oggetto delle richieste.

Il contribuente interessato, tuttavia, potrà presentare apposita istanza affinché le fasi istruttorie del procedimento, nonché l'eventuale contraddittorio, siano instaurati presso una Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate o la Direzione Provinciale di Trento; istanza da inviare tramite PEC:

- al centro operativo di Pescara all'indirizzo vd.cop@postacert.agenziaentrate.it, insieme alla relazione di accompagnamento alla richiesta di accesso alla procedura e alla documentazione;

- al centro operativo di Pescara al medesimo indirizzo, successivamente alla trasmissione della relazione di accompagnamento ma entro 10 giorni prima della data fissata nell'invito al contraddittorio

Il contribuente dovrà indicare la propria disponibilità a comparire personalmente ovvero tramite rappresentante con apposita procura ai sensi dell'art.63 del DPR 600/1973.

E' da inviare al Centro Operativo di Pescara, mediante PEC, anche l'opzione di assoggettare ad aliquota unica del 5% l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), se trasmessa dal 10 novembre.

Si ricorda che...



Fanno eccezione i contribuenti con domicilio fiscale nella circoscrizione di competenza della Direzione Provinciale di Bolzano, per i quali è attribuita alla Direzione stessa la gestione delle istanze (anche se presentate dal 10 novembre 2015) e l'emissione dei relativi atti.

2. CHIARIMENTI SULLA DEDUZIONE IRPEF PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE

In data 3 dicembre 2015 con G.U. n.282 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'8 settembre 2015, recante chiarimenti in merito alla deduzione per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione, introdotta dall'art.21 del D.L. 133/2014.

L'agevolazione è rivolta alle persone fisiche non esercenti attività commerciale e prevede una deduzione dal reddito complessivo IRPEF pari al 20% delle spese per l'acquisto - effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 - di unità immobiliari a destinazione residenziale:

- di nuova costruzione su aree edificabili già possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. L'impresa che esegue i lavori deve attestare tramite fattura le spese ai fini della deduzione. Va inoltre rilasciato il titolo abilitativo edilizio anteriormente alla data del 12 novembre 2014;
- oppure oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo (art 3, comma 1, lettere d) e c), del DPR n. 380/2001;
- invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il decreto dell'8 settembre ha affermato che sono da considerarsi invendute le unità immobiliari interamente o parzialmente costruite alla data del 12 novembre 2014, ovvero

quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione (per esempio la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento o accordi similari).

2.1 Presupposti

Presupposti necessari ai fini dell'agevolazione sono:

1. prezzo di acquisto dell'immobile non superiore a euro 300.000 comprensivo di IVA, come da atto notarile. Si aggiunge la deduzione dal reddito complessivo degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto nella misura del 20% degli stessi
2. destinazione dell'immobile entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori, alla locazione per un periodo continuativo di almeno 8 anni;
3. l'unità immobiliare non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
4. l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968;
5. l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 158/2009;
6. il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n.350;
7. non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.

Si ricorda che...



In caso di trasferimento dell'immobile locato (vendita o successione ereditaria), la deduzione fiscale spettante si trasferisce per la parte residua al nuovo soggetto proprietario purché in possesso dei requisiti.

La deduzione è ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto, e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali eventualmente previste per le stesse spese.

3. DECRETO REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO – NOVITA' SULLE SANZIONI PER L'IMPOSTA DI REGISTRO NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO DEI BENI IMMOBILI

Sono tre le novità introdotte dall'art.17 del D.lgs.158/2015 in materia di sanzioni sull'imposta di registro per i contratti di locazione e di affitto di beni immobili:

- entro il termine di 30 giorni, oltre alla liquidazione e versamento dell'imposta da parte dei contraenti dopo la stipula del contratto, andranno comunicati all'ufficio delle entrate preposto in cui il contratto stesso è stato registrato, anche le cessioni, le risoluzioni e le proroghe, anche se tacite, dal momento in cui esse si sono verificate; se ciò non dovesse avvenire, si potrà incorrere nella sanzione del 30% di ogni importo non versato, così come stabilito dall'art.13 del D.lgs.471/1997;
- l'attestato di proroga, cessione o risoluzione del contratto da presentare entro 20 giorni all'ufficio preposto è pertanto abrogato, bastando ormai la semplice comunicazione del fatto giuridico entro 30 giorni, come detto al punto precedente;
- in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a 67 euro, ridotta a 35 euro se presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

Le suddette novità si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2017.

4. DECRETO REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO – MODIFICHE ALLE SOGLIE SANZIONATORIE PER L'IMPOSTA DI REGISTRO

Sono due le modifiche apportate dall'art.18 del D.lgs.158/2015 in materia di riforma delle soglie sanzionatorie sull'imposta di registro:

- è stata abbassata la soglia percentuale della sanzione nel caso in cui l'omissione della registrazione di atti, fatti o denunce soggette all'imposta non superi i 30 giorni dalla scadenza naturale per la sua effettuazione: in tal caso, infatti si applicherà una sanzione che va dal 60% al 120% dell'importo non versata dovuta, con un minimo fisso di 200 euro. Se il ritardo, però, supera i 30 giorni, le soglie rimangono le stesse rispetto alle precedenti: dal 120% al 240% dell'imposta dovuta;
- in caso di occultazione del corrispettivo d'imposta da versare, il range delle soglie sanzionatorie diminuisce nel minimo dal 200% al 120% e nel massimo dal 400% al 240% della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'art.71 del D.lgs.131/1986.

Le suddette modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2017.

5. DECRETO REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO – NOVITA' PER LE SANZIONI SULLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE UNICA

L'art.21 del D.lgs.158/2015 ha disciplinato nuovi limiti alle soglie sanzionatorie in materia di certificazione unica all'interno dell'art.4 comma 6-quinquies del DPR 322/1998:

- è stato previsto un massimo di sanzione fissato a 50.000 euro per sostituto d'imposta per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, oltre alla previsione sanzionatoria minima di cento euro in deroga a quanto previsto dall'art.12 D.lgs.472/1997;
- è stato disposto che se la certificazione viene inviata entro 60 giorni dal 7 marzo di ogni anno, la sanzione è ridotta ad un terzo con un massimo di 20.000 euro.

Tali disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2017.

6. ONLINE IL SOFTWARE PER GLI STUDI DI SETTORE "SEGNALAZIONI 2015"

L'Agenzia delle Entrate ha diramato un Comunicato stampa, datato 27 novembre 2015, in cui rende nota la pubblicazione sul proprio sito del software "Segnalazioni 2015", mediante il quale il contribuente può segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciuti alla stessa e, in particolare situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2014. Con lo stesso, il contribuente potrà anche segnalare informazioni o precisazioni in relazione all'inapplicabilità o esclusione degli studi.

Con tale strumento, completato da una guida all'uso, l'Agenzia attiva un'analisi preventiva delle informazioni, al fine di escludere i successivi controlli per determinati soggetti.

Per accedere al servizio è necessario essere registrati all'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

7. CASSAZIONE: IL TRASPORTO DI BENI IN IMPORTAZIONE NON E' IMPONIBILE SE LA CONSEGNA E' "FRANCO DESTINO"

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23034 dell'11 novembre 2015, ha affermato che il trasportatore ha l'obbligo di accertarsi del trattamento doganale riservato ai beni

in importazione definitiva che trasporta, considerato che nel caso in cui la merce venga dichiarata in dogana "franco confine" il trasporto per la tratta nazionale è imponibile.

Dal 2010, nei rapporti "B2B", le prestazioni di trasporto assumono natura "generica" e sono, quindi, rilevanti nel Paese del committente ai sensi dell'art.7-ter, comma 1, lett.a), del D.P.R. n. 633/1972, mentre nei rapporti "B2C" si applica il criterio di territorialità proporzionale previsto dall'art.7-sexies, comma 1, lett.b), del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale le prestazioni in esame si considerano effettuate in Italia limitatamente alla tratta nazionale, che può essere determinata in via forfetaria nella misura del 5% per i trasporti marittimi e del 38% per i trasporti aerei (Circolare dell'Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37, § 3.2.2).

Una volta verificata la territorialità dell'operazione occorre verificare l'eventuale regime di non imponibilità applicabile alla prestazione, che l'art.9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 riconosce per i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché per i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati a IVA a norma del primo comma dell'art.69 dello stesso decreto. Quest'ultima disposizione, in particolare, stabilisce che l'imposta dovuta in dogana è commisurata al valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'IVA, nonché dell'ammontare delle spese di inoltro sino al luogo di destinazione all'interno del territorio dell'Unione che figura sul documento.

Risulta, pertanto, evidente che se le predette spese di inoltro concorrono a formare la base imponibile dell'IVA all'importazione, la prestazione corrispondente alla tratta nazionale è già oggetto di tassazione, sicché, per evitare che il medesimo servizio sia tassato due volte - una prima volta in sede doganale e una seconda volta in sede di effettuazione del trasporto - l'art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 ne afferma coerentemente la non imponibilità.

Alla luce della normativa in precedenza esposta, la Suprema Corte ha affermato che il vettore non può "rivendicare legittimamente la non imponibilità della prestazione di trasporto, altrimenti tassabile, se non in quanto si dia cura di dimostrare che la relativa prestazione, avendo già formato oggetto di dichiarazione doganale, è già stata sottoposta a tassazione". Nello specifico, il vettore non può "limitarsi ad invocare l'applicazione del regime di non imponibilità in considerazione del fatto che la prestazione richiestagli riguarda beni in importazione tassabili ai sensi dell'art. 69, comma primo, DPR 633/72, al contrario dovendo invece provare che l'operazione sia stata convenuta con la consegna dei beni importati presso il luogo di destinazione finale".

8. CTP MILANO: ALIQUOTA IVA RIDOTTA PER LA CESSIONE DI MODULI FOTOVOLTAICI

Con la sentenza n. 9/10/15 del 22 ottobre 2015, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano si è pronunciata sui limiti applicativi dell'aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 per le cessioni di moduli fotovoltaici.

L'Ufficio ha negato l'agevolazione nel presupposto che i suddetti beni, non costituendo impianti di produzione di energia elettrica di fonte solare-fotovoltaica, ma solo componenti degli stessi, non possono beneficiare né dell'aliquota ridotta di cui al citato n. 127-quinquies), né – in assenza della dichiarazione finale d'uso da parte dell'acquirente – di quella del successivo n. 127-sexies).

Di diverso avviso, invece, i giudici di primo grado, per i quali i beni in questione sono stati correttamente assoggettata ad imposta con l'aliquota del 10% siccome "i moduli cablati, vale a dire impianti idonei a produrre energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, sia pure a corrente continua e non alternata", sono "operazioni oggettivamente da assoggettare all'aliquota IVA del 10%".

Per completezza, occorre rammentare che l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 269 del 27 settembre 2007, ha precisato che, dal tenore letterale del n. 127-quinquies), "si desume che il legislatore ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale prescinde dalle caratteristiche intrinseche del realizzando impianto, ponendo come unica condizione la circostanza che deve trattarsi di impianto idoneo a produrre calore energia. Né la norma in questione pone vincoli di natura soggettiva, con la conseguenza che la stessa è da applicarsi oggettivamente alle cessioni degli impianti in parola a prescindere dal soggetto nei confronti del quale le cessioni sono effettuate, vale a dire indipendentemente dalla circostanza che i cessionari si configurino, ai fini IVA, come utilizzatori finali oppure quali operatori commerciali (produttori, importatori, grossisti o installatori)".

Diversamente, ai fini dell'applicazione del successivo n. 127-sexies), il riferimento ai "beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione (...)", evidenzia che l'aliquota ridotta è circoscritta ai cd. "beni finiti" effettivamente utilizzati per la costruzione degli impianti di cui al n. 127-quinquies), vale a dire beni "per i quali il processo produttivo si sia già compiuto e che, come tali, si trovino nell'ultima fase di commercializzazione", che siano stati "acquistati per essere direttamente impiegati per la costruzione dell'impianto".

In definitiva, conclude la Risoluzione n. 269/E/2007, "la disposizione di cui al n. 127-sexies risulterà applicabile alle sole cessioni dei componenti di impianti termici solari (quali pannelli solari, bollitori e pompe) effettuate (...) nei confronti di soggetti dediti all'installazione o costruzione di impianti termici ad energia solare nonché degli utilizzatori finali che rilascino, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione circa l'utilizzazione dei beni per la costruzione degli impianti di cui al n. 127-quinquies".

9. E.MAIL AZIENDALI DELL'EX DIPENDENTE: I CONSULENTI DEL LAVORO SI ESPRIMONO SUL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DELLA PRIVACY

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro accoglie, con Parere n. 4 del 2 dicembre 2015, il Provvedimento del Garante Privacy n. 456 del 30 luglio 2015 in materia di e-mail dell'ex dipendente.

Si ricorda che nel suo provvedimento il Garante ha disposto che quando un dipendente cessa di prestare la sua opera professionale al servizio di un'azienda, non è sufficiente utilizzare l'escamotage del re-indirizzamento automatico verso nuovi indirizzi e-mail nelle comunicazioni con terzi soggetti (ad es. clienti o fornitori), ma è necessario disabilitare completamente l'indirizzo email dell'ex dipendente, al fine di tutelarne i diritti di libertà e dignità, premettendo la necessità di predisporre una policy aziendale con cui informare in modo chiaro i dipendenti sull'uso corretto delle e-mail, di internet e degli altri strumenti di comunicazione messi a disposizione dell'azienda e avvisando altresì degli eventuali controlli che su tali strumenti verranno effettuati; in assenza di una siffatta policy, si consolida per il lavoratore la sua legittima aspettativa di riservatezza su alcune forme di comunicazione.

9.1 Come deve comportarsi un datore di lavoro?

Ciò posto, come deve comportarsi un datore di lavoro in relazione agli strumenti di comunicazione aziendali, quando un dipendente lascia l'azienda?

1. informare i terzi che tutte le comunicazioni con l'azienda, fino a quel momento gestite dall'indirizzo email dell'ex dipendente, a partire dal giorno "x" , passeranno ad indirizzi email alternativi;
2. disabilitare completamente l'indirizzo e-mail dell'ex dipendente.

10. HONG KONG FUORI DALLA BLACK LIST

In data 30 novembre 2015 con GU n.279 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2015 "Modifica del decreto 21 novembre 2001 relativo alla individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato".

Nell'ambito delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità (art.1 comma 680 Legge 190/2014), la quale ha modificato a partire dal 2015 i criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, il decreto del MEF ha soppresso lo Stato di Hong Kong dall'elenco previsto all'art.1 comma 1 del Decreto MEF del 21 novembre 2001.

Si precisa che la Legge di Stabilità ha modificato il comma 4 dell'art.167 TUIR "Disposizioni in materia di imprese estere controllate" (cd. CFC), secondo cui si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in relazione a:

- livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia,
- mancanza di un adeguato scambio di informazioni,
- altri criteri equivalenti

stabilendo che, per livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, sia da intendersi un livello di tassazione inferiore al 50% di quello equivalente italiano.

11. RISOLUZIONE 98/E - I MEDICI DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATI CON IL SSN SONO ESONERATI DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Risoluzione n.98/E del 25 novembre 2015 che i medici di medicina generale convenzionati (posti, cioè, in una posizione ibrida tra il professionismo e la parasubordinazione) e retribuiti con cedolino dal Servizio Sanitario Nazionale non sono tenuti ad emettere la fattura elettronica nei confronti della P.A., in quanto con la legge di stabilità 2008 non è stata introdotta una nuova fattispecie di fatturazione, ma solo una modalità di comunicazione nuova obbligatoria con gli enti pubblici e, pertanto, trova sempre applicazione la norma che prevede che: "nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all'art.21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art.21 ed essere emesso in triplice esemplare; il primo deve essere consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo consegnato o spedito all'ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto competente ai sensi dell'art.40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il terzo conservato presso l'ente».

12. INPS: ONLINE IL PORTALE CONTRIBUTIVO "AZIENDE E INTERMEDIARI"

Al fine di migliorare il livello qualitativo dei servizi erogati, è stata realizzata la nuova applicazione "Portale contributivo Aziende e Intermediari" che consente il monitoraggio dello stato delle denunce, delle regolarizzazioni e delle rettifiche inviate dalle aziende, fornendo lo stato elaborativo per singola azienda e per tutte le posizioni aziendali in delega.

L'accesso è consentito alle aziende e agli intermediari in possesso di PIN. L'applicazione è richiamabile dal sito www.inps.it - servizi online – per tipologia di utente – aziende, consulenti e professionisti.

Dalla pagina Home del portale attualmente è possibile selezionare:

- DENUNCE
- VIG
- RETTIFICHE

Si ricorda che...



Nella successiva versione del portale saranno apportate migliorie come per esempio l'opzione di stampa. Nel quadro generale sia delle denunce che delle rettifiche sono riportati tutti gli elementi relativi alle caratteristiche aziendali utili alle fasi elaborative: dati di sintesi- dati di gestione della rettifica – dati di calcolo.

È possibile anche la visualizzazione dei dati relativi all'anagrafica aziendale e allo stato delle notifiche.

13. INPS: GESTIONE DELEGHE

L'applicazione Gestione Deleghe è richiamabile dalla sezione Servizi per le Aziende e Consulenti nel sito Internet aziendale al seguente indirizzo (<http://www.inps.it>).

La nuova modalità permetterà, in fase di acquisizione di una o più deleghe, la visualizzazione di tutte le posizioni contributive legate al Codice Fiscale del Soggetto Contribuente indicato.

Le posizioni contributive elencate saranno caratterizzate oltre che dal codice della posizione contributiva anche dalla gestione di appartenenza e dal codice unico della posizione registrato nell'anagrafica unica del contribuente.

Si ricorda che...



Questo primo rilascio permette l'acquisizione di deleghe esclusivamente su posizioni contributive afferenti all'area delle aziende con dipendenti, ma seguiranno successive attivazioni che permetteranno anche l'acquisizione di deleghe per le altre gestioni.

14. MLPS: AMMORTIZZATORI SOCIALI CALL CENTER

L'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, è riconosciuta ai lavoratori di aziende con un organico superiore a 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive situate in diverse Regioni o Province autonome e che abbiano attuato, entro il 31/12/2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto ancora in forza alla data di pubblicazione del presente decreto.

14.1 Quando può essere richiesta?

Quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 01/01/2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa.

14.2 Necessità di un piano di risanamento

Il programma di crisi aziendale deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

14.3 Concessione del trattamento

La concessione del trattamento è disposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla e per periodi non superiori a 12 mesi.

14.4 Contribuzione

A carico delle imprese che presentano domanda di fruizione del trattamento di cui all'articolo 1 del presente decreto è stabilito un contributo addizionale nella misura prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. In materia di contribuzione figurativa si applica quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del 2015.